



Comune di Valbrenta

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

*Elaborato: ai sensi del D.Lgs n° 59/2010 come modificato dal D.Lgs n° 147/2012,
ai sensi della Legge Regionale Veneto n° 10 del 6 aprile 2001 e s.m.i.,
tenuto conto dell'Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012 e
dell'articolo 181 del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ----- del --/--/2021)

INDICE

OGGETTO E DEFINIZIONI

DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI

PIANO DI INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI – SCHEDE 1 – 2 – 3 – 4

CAPO I – NORME GENERALI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Articolo 1	Esercizio dell'attività e autorizzazioni
Articolo 2	Produttori agricoli
Articolo 3	Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

CAPO II – NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 4	Concessioni del posteggio nei mercati, durata, rinnovo, rinuncia, diniego
Articolo 5	Tributi per l'occupazione del posteggio
Articolo 6	Revoca e sospensione delle autorizzazioni
Articolo 7	Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse
Articolo 8	Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

CAPO III – ALTRE NORME GENERALI

Articolo 9	Obblighi e divieti per gli operatori
Articolo 10	Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato
Articolo 11	Indirizzi generali in materia di orari
Articolo 12	Normativa igienico-sanitaria

CAPO IV – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Articolo 13	Modifiche dei mercati e dei posteggi isolati
Articolo 14	Funzionamento del mercato
Articolo 15	Modalità di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati
Articolo 16	Criteri per l'assegnazione dei posteggi
Articolo 17	Trasferimento dei mercati e dei posteggi
Articolo 18	Ampliamento dei posteggi
Articolo 19	Posteggi liberi – Migliorie
Articolo 20	Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari
Articolo 21	Posteggi riservati ai produttori agricoli
Articolo 22	Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
Articolo 23	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
Articolo 24	Mercati straordinari

CAPO V – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Articolo 25	Autorizzazioni temporanee
-------------	---------------------------

CAPO VI – COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 26	Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante
Articolo 27	Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORE E FINALI

Articolo 28	Disposizioni transitorie
Articolo 29	Sanzioni
Articolo 30	Rinvio a disposizioni di legge
Articolo 31	Abrogazione di precedenti disposizioni

OGGETTO E DEFINIZIONI

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, al dettaglio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs n. 59/2010 come modificato dal D.Lgs n. 147/2012, dalla Legge Regionale n. 10 del 6 aprile 2001 e s.m.i con relativi atti di Giunta in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, tenuto conto dell'Intesa approvata in Conferenza Unificata Stato-Regioni in tema di commercio su aree pubbliche del 5 luglio 2012 e della successiva Intesa adottata in Conferenza Unificata nel luglio 2015 che estende i criteri del commercio su area pubblica anche alle attività di vendita della Stampa ed Artigianali effettuate anch'esse su area pubblica. Si è tenuto conto infine di quanto stabilito dall' articolo 181 del D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020.
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale.
3. Hanno altresì costituito riferimento per la redazione del Regolamento l'Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2000 nonché la legge regionale 23 maggio 2002 n. 11 e s.m.i, la DGR n. 2956 del 2001 ed il D.Lgs n. 114/2001 per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla Legge Regionale n. 10 del 2001.

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (LR 10/01);
 - e) per **mercati straordinari**: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi degli stessi (LR 10/01);
 - f) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (LR 10/01);
 - g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (LR 10/01);
 - h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (LR 10/01);
 - i) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo inferiore all'anno con un minimo di trenta giorni (LR 10/01). Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
 - j) per **mercatini dell'antiquariato e del collezionismo**: mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
 - k) per **presenze effettive** in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

- l) per **presenze** in un **mercato**: il numero delle volte in cui un operatore itinerante si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- m) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- n) per **autorizzazione** all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio o dal Comune di residenza (o di sede legale in caso società) o dal Comune nel quale si intende iniziare l'attività per gli operatori itineranti; il titolo sopra individuato abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- o) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (LR 10/01);
- p) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche, delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio;
- q) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- r) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- s) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- t) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs 114 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- u) per **tipologia merceologica**: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, indicata nelle schede allegate al presente regolamento;
- v) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- w) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- x) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i;
- y) per **ordinanza del Ministero della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002. La predetta Ordinanza definisce:
- **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 della citata ordinanza;
 - **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
 - **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
 - **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
 - **negozi mobile**: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;

- **banco temporaneo**: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dalposteggio al termine dell'attività commerciale;
- **operatori**: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
- **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
- **alimento deperibile**: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- **acqua potabile**: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI

Schede di

Piano di individuazione dei mercati e dei posteggi isolati

1. Nel territorio comunale di Valbrenta, formato dai Municipi di CAMPOLONGO SUL BRENTA, CISMON DEL GRAPPA, SAN NAZARIO e VALSTAGNA, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio, può essere esercitata nelle aree e con le limitazioni indicate nelle corrispondenti schede allegate al presente Regolamento:
 - a) Conferma, con modifiche, del Mercato settimanale su posto fisso:
Municipio di Valstagna – n. 16 posteggi - SCHEDA n. 1
 - b) Istituzione di un Mercato Minore su posto fisso:
Municipio di Cismon del Grappa – n. 7 posteggi – SCHEDA n. 2
 - c) Istituzione di Posteggi Isolati:
Municipio di San Nazario – n. 3 posteggi – SCHEDA n. 3
Municipio di Campolongo sul Brenta – n. 5 posteggi – SCHEDA n. 4

CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 1

Esercizio dell'attività e autorizzazioni

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni oppure su qualsiasi altra area purché in forma itinerante. Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato, l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi per ciascun settore alimentare e non alimentare.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi; può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo *spostamento di almeno duecentocinquanta metri*.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata in base alla L.R. n. 10/2001 dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui sopra abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010 come modificato dal D.Lgs n. 147/2012.
5. Fermo restando quanto previsto al punto 2, l'operatore di commercio su area pubblica può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
6. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare di autorizzazione su posteggio non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
7. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
8. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali. Per tale motivo le imprese richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche sono obbligate ad indicare, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi dell'impresa stessa, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.
9. Qualora l'impresa non sia ancora iscritta al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la stessa sarà assoggettata alla verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni al massimo dalla data di iscrizione al registro delle imprese.
10. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica della regolarità contributiva se tale verifica, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un requisito per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
11. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche è subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva.

Art. 2

Produttori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico all'interno del territorio comunale, la comunicazione è indirizzata al sindaco. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione dell'eventuale posteggio libero da attribuire in concessione, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.
5. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune di Valbrenta qualora l'azienda di produzione abbia sede nel medesimo.
6. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
7. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, l'imprenditore agricolo ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs n. 228/2001 sarà assoggettato alle disposizioni del settore commercio dettate dal D.Lgs n. 114/1998.
9. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
10. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
11. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda.

Art. 3

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010 e s.m.i, a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è subordinato ad autorizzazione.

2. La richiesta di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata con un'unica domanda corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti; essa deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l'attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso:
 - a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotato di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 114/98;
 - b) al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l'attività, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 114/98;
4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
5. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
6. In caso di subentro in imprese con posteggio assegnato dal comune di Valbrenta è mantenuta l'originaria scadenza della originaria concessione rilasciata al cedente e l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
7. La domanda di re-intestazione dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata a seguito di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda, effettuata con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni.
8. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato può avvenire solamente a seguito di cessione di attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale.
9. Nel caso di attività data in gestione, la re-intestazione dell'autorizzazione avviene su espressa richiesta di subentro del proprietario e restituzione del titolo autorizzativo.

CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 4

Concessione del posteggio nei mercati, durata, rinnovo, rinuncia, diniego.

1. La concessione di posteggio nei mercati del comune di Valbrenta ha una durata di DODICI ANNI. Alla scadenza si procederà in base alla normativa vigente che attualmente prevede la procedura ad evidenza pubblica mediante messa a bando dei posteggi. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche già in essere ed aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate per dodici anni ai sensi dell'art. 181 del DL n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020.
2. In caso di rinuncia alla concessione rilasciata a un soggetto a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata contestualmente al comune ed al proprietario dell'azienda e sottoscritta da

entrambi.

3. La comunicazione di rinuncia alla concessione, datata e sottoscritta dagli interessati, va inviata al Comune almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza con allegato l'originale dell'atto di concessione e fotocopia di un documento di identificazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile, acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune e comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
4. Il Comune, per i motivi di cui alla DGR n. 2113 del 2 agosto 2005, può disporre il diniego del rinnovo della concessione.
5. Nei casi di cui al precedente comma, il responsabile del servizio, con lettera trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata o raccomandata a.r., comunica agli interessati la determinazione assunta dal Comune, precisando le specifiche del posteggio eventualmente proposto per la riassegnazione in altra area comunale, il termine per la risposta dell'operatore e la circostanza che, in caso di rifiuto dello stesso al trasferimento o ad adeguare la merceologia trattata, alla scadenza decennale si procederà al diniego del rinnovo della concessione e alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.
6. L'eventuale riassegnazione va effettuata con le modalità previste dal presente regolamento.
7. Qualora venga deciso da parte del Comune di non procedere al rinnovo della concessione, il responsabile del servizio ne dà avviso scritto agli interessati, almeno sei mesi prima della scadenza, mediante lettera trasmessa con posta elettronica certificata o raccomandata a.r. precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
8. Ciascun operatore, nell'ambito dello stesso mercato, può essere concessionario di non più di due posteggi totali, fatti salvi i diritti già acquisiti al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n° 10/2001. La disposizione si applica anche in caso di subingresso ad eccezione dell'ipotesi di successione mortis causa.

Art. 5

Tributi per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni annuali e stagionali di cui al presente regolamento e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. I tributi dovranno essere versati nei termini previsti nello specifico Regolamento comunale. Per le sole concessioni giornaliere è ammesso il pagamento diretto agli agenti di polizia locale o al concessionario del servizio, i quali rilasceranno regolare ricevuta.
3. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 6

Revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori

complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;

c) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

d) perda i requisiti soggettivi di cui all'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.

2. In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 4-bis, comma 3, della L.R. 10/2001 l'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'articolo 5, comma 1, lettera b) e lettera b-bis) della legge regionale n. 10/2001.
3. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui sopra.
4. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati in caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 4-bis, comma 5 della legge regionale n. 10/2001.
5. Accertata una delle fattispecie di revoca, il responsabile del servizio comunale competente la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
6. L'autorizzazione è sospesa dal responsabile del servizio comunale competente nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 114/98.
7. Si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 29 comma 1, del D.Lgs n. 114/98 anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis della legge regionale n° 10/2001.
8. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi infrasettimanali confermati, non è conteggiata.

Art. 7

Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale individuato e assegnato con le medesime caratteristiche dimensionali. In caso di rifiuto al trasferimento si procede alla revoca della concessione per motivi di pubblico interesse.
3. La soppressione è sempre deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 8

Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. La concessione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio è sospesa per omesso pagamento dei tributi locali, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso giurisdizionale presentato nei termini di legge

non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.

2. Qualora il soggetto partecipante al bando di assegnazione dei posteggi su area pubblica sia debitore nei confronti dell'amministrazione comunale di tributi locali o oneri amministrativi pecuniari di qualunque genere, egli subirà, in sede di procedura ad evidenza pubblica per la concessione del suolo pubblico, una penalizzazione di 5 punti nell'attribuzione del punteggio a seguito di applicazione dei criteri di assegnazione stabiliti dal presente regolamento, fermo restando la possibilità impregiudicata per l'Amministrazione di procedere alla riscossione coattiva del credito .

CAPO III – ALTRE NORME GENERALI

Art. 9

Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico- sanitaria, delle condizioni di esercizio inserite nella concessione di suolo pubblico, e del presente regolamento.
2. L'intestatario ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale, o in modalità telematica/informatica su richiesta dei competenti organi di vigilanza; in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori familiari in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs n° 59/2010; la condizione di dipendente deve essere comprovata mediante dichiarazione resa dal titolare stesso accompagnata da copia del libro matricola aziendale dal quale risulti il dipendente; la condizione di collaboratore familiare deve risultare da specifica attestazione di iscrizione all'Inps del soggetto in qualità di collaboratore familiare.
3. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, comprovando la propria condizione all'interno della società.
4. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune ed indicato nella corrispondente scheda allegata al presente atto.
5. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
6. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. Il comune individua all'interno del personale dipendente la figura dell'incaricato alla spunta delle presenze e al controllo dell'area mercatale in collaborazione con la polizia locale. L'incaricato e/o l'agente di polizia locale presente in loco provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il competente ufficio comunale nei giorni di apertura al pubblico.
8. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
9. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziandoli con cartelli ben visibili.

Art. 10
Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

1. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
3. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente l'area assegnata.
4. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
5. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,5 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.
6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
7. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e, al termine delle operazioni di vendita, devono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
8. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
9. L'operatore è responsabile di eventuali danneggiamenti incorsi alla sede stradale, alle piantagioni, alla segnaletica, agli elementi di arredo urbano ed agli impianti riferiti al posteggio dato in concessione.
10. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 11
Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, si stabilisce che:
 - a) l'attività di commercio itinerante sul territorio comunale può essere esercitata, durante tutto l'anno, a partire dalle ore 8,00 e deve cessare alle ore 20,00.
 - b) è vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua.

Qualora se ne verifichi la necessità, su proposta del competente ufficio comunale, o della competente azienda sanitaria locale per le corrispondenti competenze, l'Amministrazione potrà stabilire limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su area pubblica per indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, a motivi di carattere igienico-sanitario od altri motivi di pubblico interesse.

2. Nelle schede allegate al presente regolamento sono fissate, per ciascun mercato, le condizioni di esercizio compreso le fasce orarie di attività, gli orari per lo scarico delle merci durante lo svolgimento del suddetto, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.
3. Nell'ambito di un mercato, qualora la giornata di svolgimento cada in un giorno festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, prevedendo ciò nella corrispondente scheda di mercato.
4. Non è permesso installarsi nel mercato e/o sgombrare il posteggio prima delle ore previste nella specifica scheda se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

Art. 12

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dal Regolamento CE n° 852/2004 e relativi allegati.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, con esclusione delle cassette di legno, plastica, cartone, polistirolo ed ogni altra tipologia inerente imballaggi.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto della normativa igienico sanitaria di cui al sopraccitato regolamento CE e delle prescrizioni indicate dalla competente ASL e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri in relazione a qualunque tipologia di posteggio o di mezzo o attrezzatura utilizzata.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio o la somministrazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'allegato I e II del regolamento CE n° 852/2004.
6. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
7. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
 9. Salvo quanto previsto dal comma 8, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.
 10. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere c) e d), dell'ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 ed i requisiti del regolamento CE n° 852 allegato I e II.
 11. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:
 - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca: vedasi le norme specifiche contenute nel regolamento di igiene urbana e ambientale;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;
 12. La vendita di funghi freschi epigei spontanei sfusi è soggetta alle disposizioni di cui alla legge regionale 23 giugno 1997 n° 24, in particolare l'articolo 11 comma 1.
 13. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
 14. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
 15. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002.
 16. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti, oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni con attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della citata ordinanza del Ministero della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate e di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura

per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

17. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 16, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.
18. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.
19. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
20. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione al competente Sportello Unico comunale che la inoltrerà alla competente ASL della notifica igienico sanitaria di cui all'articolo 6 del regolamento CE n° 852/2004. Tale notifica presentata deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.
21. Per i negozi mobili, la Notifica igienico sanitaria deve contenere:
 - a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;
 - b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.
22. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità del 2000 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
 - a) allacciamento idrico ad uso potabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario in presenza di sifone, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
23. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

CAPO IV – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 13

Modifiche dei mercati e dei posteggi isolati

1. Fermo restando l'individuazione dei mercati e dei posteggi isolati operata dal presente regolamento e riassunta nelle schede allegate, le eventuali modifiche inerenti la superficie o la tipologia merceologica di singoli posteggi, al fine del miglioramento della funzionalità del servizio mercatale o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che non alterano l'equilibrio complessivo del mercato, sono disposte, in ottemperanza agli indirizzi della Giunta Comunale e sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farle ratificare dal Consiglio Comunale alla scadenza prevista o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo piano.
2. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche o riserve all'imprenditoria agricola e la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile presso il competente ufficio durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.
3. Copia della scheda e del presente regolamento va consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.

Art. 14

Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale (come il ricevimento delle domande, la predisposizione e l'approvazione delle graduatorie).
Il Comune assicura altresì l'erogazione dei servizi, ferma restando – per questi ultimi – la possibilità di affidamento ad associazioni di categoria e consorzi di operatori sulla base di specifica convenzione che stabilisca gli oneri a carico di ciascuna delle parti.
2. I responsabili degli uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività mercatali.
3. Fermo restando l'incarico di verifica e spunta dei presenti e dei precari di cui all'art. 9, comma 7, al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana.
4. Il mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 10/2001 comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 15

Modalità di assegnazione pluriennale dei posteggi nel Mercato

1. La concessione del posteggio su area pubblica nei mercati comunali e nei posteggi fuori-mercato, è rilasciata dal Responsabile del servizio COMMERCIO/SUAP competente sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando pubblico per l'assegnazione di nuovi posteggi o di posteggi liberi e disponibili. Al Bando pubblico è allegata planimetria del mercato con indicato il numero dei posteggi, la loro merceologia e la dimensione.

2. La graduatoria è approvata dal suddetto responsabile con propria determinazione.
3. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività artigianale, di somministrazione o di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici previsti dalla normativa di settore vigente.
4. Le domande per l'assegnazione delle aree oggetto della selezione devono essere inviate entro e non oltre i termini stabiliti dal bando ed esclusivamente per via telematica tramite lo sportello SUAP del comune di Valbrenta; devono essere compilate con tutti i dati richiesti e dotate della prevista documentazione.
5. Le domande inviate oltre il termine perentorio stabilito non produrranno alcun effetto e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
6. È consentito presentare più domande, fatta salva la destinazione d'uso della singola area pubblica.
7. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:
 - copia del documento di identità nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto;
 - copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
8. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
9. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso:
 - la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal bando;
 - l'omissione della firma digitale;
 - la mancata allegazione di copia dei documenti di cui al comma 8 ;
 - la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

Art. 16

Criteri per l'assegnazione dei posteggi

1. Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione o nuovi posteggi in mercati già esistenti, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:
 - a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa, calcolata secondo i seguenti punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
 - a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
 - si attribuisce un punteggio ulteriore pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda;
 - in caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;
 - b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque

prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti; l'impegno assunto deve essere rispettato anche dagli eventuali successivi aventi causa;

- c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che risulti in regola con la normativa contributiva ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
 - d) qualora, eseguita la valutazione in base ai criteri elencati ai punti a), b) e c), venga riportata una parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in base al criterio riferito all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione, o nuovi posteggi in mercati già esistenti si applicano i seguenti criteri:
- a) criterio correlato alla qualità dell'offerta dimostrata dai seguenti elementi = punti 5
 - elenco dei prodotti di qualità che l'operatore si impegna a vendere, ad esempio: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione; garanzia al consumatore una ampia possibilità di scelta; organizzazione di degustazioni per la promozione di tali prodotti;
 - partecipazione alla formazione continua.
 - b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito = punti 3
 - Impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi, come la consegna a domicilio della spesa, la vendita di prodotti pre-confezionati rivolti a determinati target e/o all'età della clientela;
 - c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica = 2 punti
 - Utilizzo di strutture compatibili con il rispetto del territorio ed il suo contesto;
 - Utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale
3. Gli impegni di cui al comma 2, laddove previsti, dovranno risultare da specifico atto unilaterale sottoscritto dall'interessato a favore dell'Amministrazione Comunale, per una durata di almeno 5 anni, la cui variazione costituirà motivo di revoca della concessione del posteggio medesima

Art. 17

Trasferimento dei mercati e dei posteggi

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello revocato.
2. Qualora il trasferimento comporti l'interessamento di nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze prima interessate esso è sempre deliberato dal Consiglio Comunale. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse nell'ambito della stessa area di mercato, non costituisce modifica del piano ed è disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
3. In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b) nell'ambito delle aree di mercato o mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1.

4. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al presente regolamento. Qualora l'attività sia data in gestione, la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.
5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.
6. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere anche temporaneo.

Art. 18
Ampliamento dei posteggi

1. Il responsabile del servizio, su richiesta, potrà autorizzare l'ampliamento di un posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo) a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che tale spazio non sia già altrimenti occupato o precluso e che l'ampliamento non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza e/o contrasti con le previsioni di sicurezza previste per il posizionamento dei banchi.

Art. 19
Posteggi liberi – Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione della relativa area di posteggio, l'ufficio comunale competente provvederà alla pubblicazione di tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. L'eventuale presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite Posta Elettronica Certificata entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione effettuata dal Comune.
3. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
 - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
5. Il responsabile del servizio invita gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria.

Art. 20

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di tipo A e B, secondo la graduatoria di spunta predisposta ed aggiornata dal competente servizio comunale, distinta per settore merceologico.
2. La graduatoria di spunta dei precari nel mercato viene stilata secondo i criteri di priorità definiti dal presente regolamento.
3. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio si rifiuti di esercitare l'attività di vendita nonostante l'assegnazione del posteggio, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
4. La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
5. La spunta è effettuata giornalmente a decorrere dall'orario stabilito e vi partecipano gli operatori precari presenti. E' consentito ai concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria precari.
6. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo A o B, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività. In caso di assenza del titolare è fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 9, comma 2.
7. Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare preventivamente, o contestualmente alla spunta, all'ufficio comunale competente, apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - dati identificativi della ditta
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).

Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di un'autorizzazione con relativa concessione di posteggio dodecennale, salvi sempre i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

8. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
9. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 21

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato.

2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere l'assegnazione di un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
4. Le domande possono essere inviate tramite Posta Elettronica Certificata al Comune entro la data stabilita nel provvedimento di cui al comma 2.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione attribuendo un termine di quindici giorni dalla notifica della richiesta di regolarizzazione. Se non regolarizzate entro il termine le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, sono archiviate.
6. Di tutte le domande valide e complete pervenute, sarà effettuata specifica graduatoria da parte del servizio competente applicando i criteri di assegnazione valevoli per i mercati individuati al precedente articolo 15.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati in spunta, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento.
10. In uno stesso mercato uno stesso soggetto imprenditore agricolo non può essere titolare di più di una concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli.
11. La concessione del posteggio per i produttori agricoli può essere rilasciata anche per periodi di utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita, comunque non inferiori a 30 giorni.
12. E' consentita la cessione a titolo di vendita del posteggio da parte dell'agricoltore solo nel caso in cui sia ceduta l'intera azienda agricola di riferimento.

13. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il comune attraverso i propri uffici competenti potrà richiedere in ogni momento documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 22

Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'eventuale assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avverrà, previa presentazione dell'apposita comunicazione corredata da domanda di assegnazione provvisoria di posteggio, sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - a) maggior numero di presenza maturate in quel mercato;
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
 - c) sorteggio in caso di parità.

Art. 23

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. E' altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della polizia locale.

Art. 24

Mercati straordinari

1. In deroga al calendario annuale dei mercati di cui all'art. 8, comma 3, della LR 10, su proposta presentata per iscritto dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere disposta dalla Giunta Comunale l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario. Di tale decisione è data pubblicità agli operatori ed alla cittadinanza con le forme più idonee.
2. Il servizio di polizia locale procede alla rilevazione degli operatori che partecipano a tali mercati straordinari o festivi.
3. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di assenza di questi, potranno partecipare alla spunta gli operatori precari inseriti nella "graduatoria precari".
4. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.

CAPO V - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 25

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte individuali o società di persone, già iscritte al registro imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del DLgs n.59/2010.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso Comune per l'area interessata alla manifestazione.
3. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad una stessa ditta.

CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 26

Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del D.Lgs 114, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda al Comune tramite lo sportello telematico SUAP del comune di Valbrenta.
3. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il procedimento è sospeso fino alla completa regolarizzazione della domanda.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
5. Ad uno stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

Art. 27

Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio comunale.
2. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
4. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

5. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché gli obblighi e i divieti previsti all'art. 9, per quanto compatibili, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della Legge regionale n° 10.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, prima di pubblicare il bando di assegnazione dei singoli posteggi, verrà effettuata la verifica degli operatori già presenti e attivi nel territorio e, se interessati, ad essi verranno assegnati i posteggi già utilizzati e saranno regolarizzate le eventuali licenze correlate. I Bandi pertanto avranno ad oggetto i posti residuali.
3. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

Art. 29 Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Si applica la medesima sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, del D.lgs n. 114/98 anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), o del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4- bis, della LR 10/01 (*commercio su aree espressamente vietate dal Comune*).
3. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme regionali o nazionali, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma in misura unica di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
4. La procedura sanzionatoria applicata è quella stabilita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In base al disposto dell'articolo 29 comma 3 del dlgs n. 114/98 in caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
 - c) la violazione degli impegni assunti in sede di partecipazione alla selezione pubblica per l'assegnazione del

posteggio, in riferimento a quanto stabilito all'art. 15 del presente regolamento .

6. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la contestazione deve essere notificata anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro trenta giorni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.
7. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato ed al proprietario dell'azienda.

Art. 30

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10 e s.m.i, nonché alla DGR 1902 del 20 luglio 2001 nel testo integrato e coordinato approvato con DGR 2113 del 2 agosto 2005.

Art. 31

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni vigenti negli ex comuni ora fusi nel Comune di Valbrenta.

**SCHEDA N. 1 – Conferma Mercato settimanale
Ridefinito in mercato minore
Municipio di Valstagna**

1. Istituito con delibera n. 25 del 20.06.2003 del Consiglio Comunale del Comune di Valstagna, ora fuso nel Comune di Valbrenta.
Mercato settimanale ridefinito in mercato di tipo minore a seguito di rideterminazione in n. 16 posteggi.
2. Ubicazione: area pubblica di Piazza san Marco, tratto sud di Via Roma Valstagna e tratto nord di Via Garibaldi.
Divieto di sosta e di circolazione veicolare in tutta l'area mercatale durante l'orario di svolgimento.
3. Giornata e orario di svolgimento: ogni VENERDI' dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
In caso di giorno festivo il mercato non può essere anticipato o posticipato salvo accordi tra le parti interessate e l'Amministrazione Comunale.
4. totale posteggi: n. 16 di cui:
 - 5 alimentari;
 - 10 non alimentari;
 - 1 produttori agricoli;
5. Numerazione, settore, dimensioni e posteggio riservato al produttore agricolo

N. posteggio	Settore	Dimensioni	Totale
1	Alimentare	14x5	70
2	Alimentare	8x5	40
3	Non alimentare	8x5	40
4	Alimentare	8x5	40
5	Non alimentare	10x5	50
6	Non alimentare	9x5	45
7	Non alimentare	11x5	55
8	Non alimentare	8x5	40
9	Non alimentare	10x5	50
10	Non alimentare	8x5	40
11	Alimentare	8x5	40
12	Alimentare	12x5	60
13	Non alimentare	10x5	50
14	Non Alimentare	9X5	45
15	Alimentare	8x5	40
16	Produttore agricolo	4X5	20

6. Planimetria di ubicazione del mercato - Allegata alla presente scheda
7. superficie complessiva del mercato: mq 1.330;
8. superficie complessiva dei posteggi: mq 725;
9. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 7.00 prima dell'inizio dell'orario di vendita.
10. Entro le ore 14.30 le aree devono essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 1
MUNICIPIO DI
VAL STAGNA

MUNICIPIO

PIAZZA S. MARCO

VIA GARIBALDI

VIA ROMA

1

6

5

4

8

9

10

2

3

1

11

13

12

14

15

16

P.T.



SCHEMA N. 2 – Istituzione Mercato Minore

Municipio di Cismon del Grappa


1. Nuova istituzione;
2. Ubicazione nell'area pubblica di Via Roma Cismon del Grappa, tratto a nord della stazione ferroviaria;
3. Giornata e orario di svolgimento: ogni MERCOLEDI' dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
In caso di giorno festivo il mercato non può essere anticipato o posticipato salvo accordi tra le parti interessate e l'Amministrazione Comunale.
4. Totale posteggi: n. 7 di cui:
 - 2 alimentari;
 - 4 non alimentari;
 - 1 produttore agricolo
5. Numerazione, settore, dimensioni e posteggio riservato al produttore agricolo

N. posteggio	Settore	Dimensioni	Totale
1	Non alimentare	8x5	40
2	Non alimentare	10x5	50
3	Non alimentare	10x5	50
4	Alimentare	8x5	40
5	Non alimentare	10x5	50
6	Alimentare	8x5	40
7	Produttore agricolo	8x5	40

6. Planimetria di ubicazione del mercato - Allegata alla presente scheda
7. superficie complessiva del mercato: mq 560;
8. superficie complessiva dei posteggi: mq 310;
9. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 7.00 prima dell'inizio dell'orario di vendita.
10. Entro le ore 14.00 le aree devono essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 2

MUNICIPIO DI CUSHON DEL GRAPPA




SCHEDA N. 3 – Istituzione Posteggi Isolati
Municipio di San Nazario

1. Nuova istituzione;
2. Ubicazione nell'area pubblica di Piazzetta Trinitapoli;
3. Giornata e orario di svolgimento: ogni MARTEDI' dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
In caso di giorno festivo il posteggio non può essere anticipato o posticipato salvo accordi tra le parti interessate e l'Amministrazione Comunale.
4. Totale posteggi: n. 3 di cui:
 - 2 alimentari;
 - 1 non alimentari;
5. Numerazione, settore, dimensioni e posteggio

N. posteggio	Settore	Dimensioni	Totale
1	Non Alimentare	10x5	50
2	Alimentare	8x5	40
3	Alimentare	8x5	40

6. Planimetria di ubicazione del mercato - Allegata alla presente scheda
7. Superficie complessiva del mercato: mq 200;
8. Superficie complessiva dei posteggi: mq 130;
9. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 7.00 prima dell'inizio dell'orario di vendita.
10. Entro le ore 14.00 le aree devono essere lasciate libere e pulite.

SCHEMA M 3 - MUNICIPIO DI SAN NAZARIO




SCHEMA N. 4 – Istituzione Posteggi Isolati
Municipio di Campolongo sul Brenta

1. Nuova istituzione;
2. Ubicazione nell'area pubblica di Piazza Roma Campolongo sul Brenta, lato est;
3. Giornata e orario di svolgimento: ogni LUNEDI' dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
In caso di giorno festivo il mercato non può essere anticipato o posticipato salvo accordi tra le parti interessate e l'Amministrazione Comunale.
4. Totale posteggi: n. 5 di cui:
 - 2 alimentari;
 - 2 non alimentari;
 - 1 produttore agricolo
5. Numerazione, settore, dimensioni e posteggio riservato al produttore agricolo

N. posteggio	Settore	Dimensioni	Totale
1	Alimentare	8X5	40
2	Alimentare	8X5	40
3	Non alimentare	10X5	50
4	Non alimentare	10X5	50
5	Produttore agricolo	8X5	40

6. Planimetria di ubicazione del mercato - Allegata alla presente scheda
7. Superficie complessiva del mercato: mq 440;
8. Superficie complessiva dei posteggi: mq 220;
9. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 7.00 prima dell'inizio dell'orario di vendita.
10. Entro le ore 14.00 le aree devono essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 4
MUNICIPIO DI
CARPOLONGO SUL BRENTA



141,05

137,45

136,95

PIAZZA
ROMA

138,55

138,0

MUNICIPIO

144,90

146,95

145,00

BONATI

144,05

147,15

VIA

146,65